



Comune di Campagnano di Roma

Città metropolitana di Roma Capitale

<http://www.comunecampagnano.it> - protocollo@comunecampagnano.it -

protocollo@pec.comunecampagnano.it

Piazza Cesare Leonelli, 15 - 00063 Campagnano di Roma

Tel: 06 90156020 - Fax: 06 9041991 - C.F. 03056800588

ORDINANZA N. 31 DEL 08.05.2017

OGGETTO: PULIZIA FIANCHI STRADALI.

IL SINDACO

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Campagnano di Roma;

CONSIDERATO che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche.

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

VISTI gli Art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; gli Art. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni; gli Artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile; e il Regolamento di Polizia Urbana;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli derivanti dalle situazioni di cui sopra;

SENTITO il Comando di Polizia Locale,

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di Campagnano di Roma di provvedere a:

- 1. Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante.**
- 2. Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.**
- 3. Rimuovere immediatamente alberature, ramaglie e terriccio che si promanano dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.**
- 4. Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.**

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latitanti le strade dovranno essere eseguiti **entro 30 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.**

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla Polizia Locale in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, nonché da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada.

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

Il tutto come sopra specificato, fatta salva ogni azione contravvenzionale al riguardo e ferme restando la responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltrechè dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia. Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di Legge, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale. (art. 650 codice penale)

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

INCARICA

1. Il Comando di Polizia Locale dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni, nei confronti dei trasgressori.
2. L'ufficio Tecnico Comunale LL.PP. e Urbanistica, per la verifica delle proprietà relative ai fondi interessati, ognuno per le proprie competenze.

RICORDA CHE:

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Si Notifici a cura dei messi comunali:

Al Corpo della Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico LL.PP. e Ufficio Tecnico Urbanistica del Comune di Campagnano di Roma, al Parco di Veio e-mail: parcoveio@regione.lazio.legalmail.it, al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Manziana e-mail: cs.manziana@corpoforestale.it

- Alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio, affissione nei consueti luoghi di affissione comunale e con l'apposizione della prescritta segnaletica;

- A mezzo e-mail agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo Codice della Strada, competenti per territorio, più specificatamente:
 - Commissariato di P.S. di Primavalle - comm.primavalle.rm@pecps.poliziadistato.it;
 - Compagnia Carabinieri di Bracciano – cprm214240cdo@carabinieri.it;
 - Comando Polizia Provinciale Roma Nord salaoperativa@pec.provincia.roma.it,
protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it;
 - Comando dei Carabinieri di Campagnano di Roma – strm214243@carabinieri.it;
 - Viene inoltre trasmessa al Comando VV.F. distaccamento di Campagnano di Roma – com.roma@cert.vigilfuoco.it

Avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 1034/71 è ammesso ricorso, entro 60 gg. al T.A.R. del Lazio, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, 3 c. del Nuovo Codice della Strada e ss.mm. al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito, entro 60 gg. e con le formalità stabilite nell'art. 74 del DPR n. 495/92;

A norma della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante Dr. SASSI Gioconda - Corpo di Polizia Locale.

IL SINDACO

FULVIO FIORELLI